

chimica, reach, clp: “sicuri” di conoscerli abbastanza?

di Carlo Ortega

Un manuale dell'ECHA, destinato alle PMI, fa luce sulle problematiche in tema di sicurezza chimica per le imprese e sui vincoli del regolamento Reach. Un tema di grande attualità perché, non dobbiamo dimenticarlo, quando si impiegano prodotti chimici oltre all'impatto ambientale c'è di mezzo la sicurezza dell'uomo...

36
GSA
NOVEMBRE
2015

Ormai, quando si parla di impiego di detersivi e altri prodotti chimici, la parola d'ordine sembra essere diventata “green”, e il must irrinunciabile è quello di ridurre l'impatto ambientale. Non si deve dimenticare, però, che prima di tutto vengono la salute e la sicurezza dell'uomo: per questo capita proprio a proposito la recente pubblicazione, da parte di ECHA (European Chemical Agency) delle Linee guida “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”.



Sette imprese su dieci non conoscono le regole

Il presupposto è molto chiaro (e sconsigliato se si pensa al settore delle pulizie): stando ai dati ECHA relativi a recenti indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo, quasi 7 su 10 piccole e medie imprese non operanti nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP hanno sulle loro attività. Ma la cosa peggiore è che le aziende con medio-piccolo fatturato ritengono di non doversi conformare al regolamento Reach, col risultato che vi è il rischio di immissione sul mercato di prodotti chimici poco sicuri.

Lo scopo della guida

Ecco, appunto, lo scopo del volume: fornire informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti Reach (relativo alla registrazione, valutazio-



ne, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), Clp (relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) e BRP (relativo all'immissione sul mercato e all'uso di biocidi). La pubblicazione si basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI. Il documento si propone di sottolineare che non solo la sicurezza chimica è una risorsa per le aziende, ma che la conformità ai regolamenti dell'UE può permettere alle imprese di soddisfare alcune esigenze di legalità, sicurezza e sostenibilità.

La guida

Nel dettaglio, l'opuscolo si divide in due parti: nella prima sono illustrate le norme UE che regolano la fabbricazione, commercializzazione e uso delle sostanze chimiche, mentre nella seconda, a taglio più pratico, si individuano le prescrizioni applicabili a seconda dei casi; in chiusura una serie di allegati di supporto.

Gli “utilizzatori a valle” e il Reach

Particolarmente interessante la parte 1.3, che spiega come funziona il regolamento Reach, dalla registrazione





alla valutazione all'autorizzazione: è rivolta soprattutto a fabbricanti e formulatori, ma è importante che ne prendano coscienza anche le imprese che utilizzano i prodotti. Anche perché una parte della guida è destinata proprio agli "utilizzatori a valle": anche se essi non hanno l'obbligo di registrare le sostanze, per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tenuti a identificare e applicare le opportune misure riportate nella scheda di dati di sicurezza.

Un utilizzatore a valle deve attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di dati di sicurezza trasmessa dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa. Se la sostanza pericolosa è registrata, la scheda di dati di sicurezza può includere scenari di esposizione, che descrivono le modalità di gestione dei rischi correlati a ciascun uso identificato. Quando gli utilizzatori a valle ricevono una scheda di dati di sicurezza, devono identificare e applicare misure adeguate per controllare i rischi esistenti presso il loro stabilimento, entro 12 mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza di una sostanza registrata. Inoltre l'utilizzatore è tenuto a informare il fornitore qualora le misure di gestione dei rischi non risultino ap-

propriate o disponga di nuove informazioni sulla classificazione o l'identificazione dei pericoli. L'utilizzatore a valle deve provvedere a comunicare tali informazioni senza indebito ritardo.

Rispettare le condizioni dell'autorizzazione

Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza presente nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, è tenuto a rispettare le condizioni specificate nell'autorizzazione concessa a un attore più a monte nella catena di approvvigionamento e a notificare all'ECHA la prima fornitura della sostanza entro tre mesi.

L'utilizzatore a valle può anche presentare una domanda di autorizzazione se la sostanza è importante ai fini dell'attività commerciale. Se non è stata concessa alcuna autorizzazione all'utilizzatore a valle o a un'impresa più a monte nella catena di approvvigionamento, occorre cessare l'uso della sostanza dopo la data di scadenza e cercare alternative più sicure. Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza soggetta a restrizioni, l'uso della sostanza in questione è consentito solo nel rispetto delle condizioni previste dalla restrizione.

C'È SEMPRE UNA ROSSA FATTA APPOSTA PER TE.



KILO, PER ESEMPIO!

LA PIU' PICCOLA LAVAPAVIMENTI CON UN VERO SEDILE.

KILO è la lavapavimenti professionale più compatta del mercato e "unica" per scelte tecniche originali e soluzioni innovative. Unisce la maneggevolezza ed il **costo contenuto** della lavapavimenti con operatore a terra con l'**alta produttività** e la comodità di quella con operatore a bordo.



scopri KILO



motoscope & lavasciuga

Il ruolo dei distributori

I distributori, che costituiscono il collegamento in termini di comunicazione fra i fabbricanti e i loro clienti, rivestono un ruolo importante nel garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. Sono tenuti a trasmettere informazioni sulla sicurezza a monte e a valle della catena di approvvigionamento. Ciò può comprendere informazioni sulla sicurezza della manipolazione delle sostanze chimiche ricevute dal fabbricante e comunicate ai clienti per mezzo di una scheda di dati di sicurezza, come prescritto, oppure informazioni sull'uso delle sostanze chimiche ottenute dal cliente e trasmesse al fabbricante o all'importatore. Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione pari allo 0,1 % peso/peso, i fornitori dell'articolo devono fornire agli utenti industriali o professionali consigli sull'uso sicuro dell'articolo in questione. Allo stesso modo, sono tenuti a rispondere gratuitamente entro 45 giorni a eventuali richieste di informazioni da parte dei clienti. Pertanto, l'industria può essere maggiormente incoraggiata a soddisfare la domanda di prodotti più sicuri, sostituendo le sostanze estremamente preoccupanti con alternative più sicure.

Il Regolamento Clp per distributori e imprese

Tutte le sostanze e miscele sono soggette a classificazione e le sostanze pericolose, prima di poter essere immesse sul mercato, devono essere etichettate e imballate a norma del CLP (secondo quanto stabilito nei titoli II, III e IV), indipendentemente dai quantitativi forniti o utilizzati. Il regolamento CLP si applica anche alle miscele

e alle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo o come sostanze intermedie nel processo di produzione quando sono importate o fornite a terzi. A questo proposito, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze e miscele devono: classificare sia le sostanze sia le miscele nel rispetto dei criteri stabiliti dal CLP; applicare le prescrizioni in materia di imballaggio ed etichettatura relative ai prodotti chimici pericolosi. Per essere conformi al CLP, in particolare, i distributori devono garantire che le sostanze e miscele immagazzinate e vendute siano etichettate e imballate secondo i requisiti previsti dal CLP prima di immetterle sul mercato. Dal canto loro, prima di immettere sostanze chimiche o miscele sul mercato, le imprese devono: determinare i possibili pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e classificarli secondo i criteri stabiliti dal CLP; etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose secondo il sistema standardizzato stabilito dal CLP in modo che i lavoratori e i consumatori siano a conoscenza dei relativi effetti prima di manipolare le sostanze.

Il Regolamento biocidi

Interessante anche la parte (1.5) in cui viene approfondito il Regolamen-

to biocidi, che possono essere usati solo se provvisti di conformità al regolamento BPR. L'autorizzazione ai sensi del regolamento BPR differisce da quella prevista a norma del Reach. Ai sensi del BPR l'autorizzazione è definita come autorizzazione nazionale, autorizzazione dell'Unione o autorizzazione semplificata, (cfr. articolo 3 del BPR). È possibile scegliere fra: autorizzazione nazionale (articolo 29) – quando un'impresa pianifica la vendita di un prodotto in uno Stato membro dell'UE è sufficiente presentare una domanda di autorizzazione del prodotto nel suddetto paese; riconoscimento reciproco – se intende immettere il prodotto sul mercato di diversi paesi europei, l'impresa deve optare per il riconoscimento reciproco, in sequenza (articolo 33) - estendendo un'autorizzazione già esistente in un paese dell'UE - o in parallelo (articolo 34) - avviando la procedura di autorizzazione per tutti i paesi interessati in un'unica soluzione; autorizzazione dell'Unione (articolo 41) – questa nuova procedura, gestita dall'ECHA, consente alle imprese di ottenere in un'unica soluzione l'autorizzazione a livello di UE per determinati prodotti che saranno utilizzati in condizioni simili in tutti gli Stati membri; autorizzazione semplificata (capitolo V) – questa nuova procedura accelerata ha lo scopo di incoraggiare l'uso dei biocidi meno nocivi per l'ambiente, la salute umana e quella animale. Per essere ammissibile il biocida deve contenere solo principi attivi di cui all'allegato I del regolamento. Non può contenere, invece, sostanze che destino preoccupazione e nano-materiali, deve essere sufficientemente efficace per lo scopo previsto e la sua manipolazione non deve richiedere dispositivi di protezione. La seconda parte della guida, come accennato, si concentra su come orientarsi nella non semplice legislazione europea a proposito di sostanze chimiche.

